

Limitazioni nello svolgimento della professione forense stabilite per i vice procuratori onorari.
(Risposta a quesito dell'11 settembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 maggio 2008 con la quale il Procuratore della Repubblica di ... chiede di conoscere quali siano le limitazioni nello svolgimento della professione forense stabilite per i vice procuratori onorari;
- vista, inoltre, la delibera in data 23 giugno 2008 con la quale la Commissione ha disposto di richiedere un parere all'Ufficio studi e documentazione in ordine ai quesiti posti dal Procuratore della Repubblica di ... con la nota in oggetto;
- letta la relazione n. 322/2008 del 14 luglio 2008 dell'Ufficio studi e documentazione in ordine ai quesiti posti dal Procuratore della Repubblica di ... con la citata nota del 27 maggio 2008 dalla quale emerge che "...in virtù delle disposizioni normative di cui agli artt. 71, 71 bis e 42 quater, comma 2, R.D. 12/1941, deve ritenersi che il vice procuratore onorario non possa esercitare la professione forense negli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove espleta le funzioni giudiziarie, senza che assuma alcun rilievo la natura, civile o penale, di tali uffici e ferma restando la deroga posta dall'art. 71 bis R.D. 12/1941";

d e l i b e r a

di rispondere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... che il vice procuratore onorario non può esercitare la professione forense negli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove espleta le funzioni giudiziarie, senza che assuma alcun rilievo la natura, civile o penale, di tali uffici e ferma restando la deroga posta dall'art. 71 bis R.D. 12/1941."